

STATUTO

**SANITHAD SERVIZI SOCIALI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BADIA POLESINE RO VIA
DEGLI ESTENSI 135

Numero REA: RO - 131959

Codice fiscale: 01304810201

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE TIPO A

TITOLO I° DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata "SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Badia Polesine (Ro) **via Degli Estensi, 135.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2081; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II° SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 **nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.** La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei Soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci operatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'Impresa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

La Società si propone:

1. di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività appositamente regolamentata (vedasi appendice parte D del Regolamento Interno) per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci (iscritti al Libro Soci da almeno tre mesi), effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale.

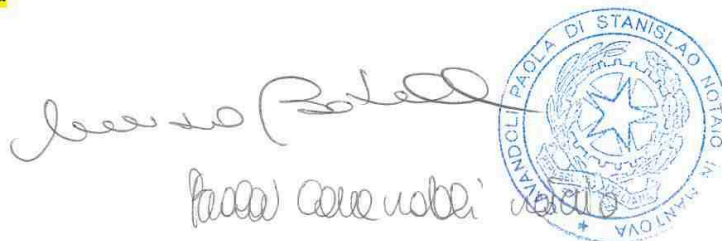
La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue", agli organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 11, Legge 8 novembre 1991, n.381.

ART. 4 – OGGETTO

Oggetto della Cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative **e servizi sanitari, sociali, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa)**, di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei Soci operatori, e specificatamente le seguenti:

- provvedere all'assistenza e cura a domicilio **degli anziani, disabili, psichiatrici** o comunque soggetti problematici a rischio di emarginazione **(Servizio di Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Integrata,)** ;
- offrire, tramite i Soci, assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a bambini e giovani garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;
- offrire le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso ospedali, case di riposo e luoghi di soggiorno;
- attrezzare laboratori specialistici per il recupero psicomotorio di soggetti problematici ed a rischio di emarginazione;
- organizzare servizi di volontariato impostato con criteri mutualistici ed assistenziali in genere;
- **i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- gestire servizi socio-sanitari e assistenziali (Centri Sociali, Comunità Educative, Centri Diurni, Mense Sociali, Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, Comunità terapeutica di riabilitazione psichiatrica, Comunità alloggio base, Centri diurni per persone con disabilità Gruppi appartamento, housing sociale, o ecc....);
- organizzare attività di animazione sia per bambini che adolescenti o adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorirne l'armonico sviluppo;
- organizzare interventi di prevenzione e trattamento di situazioni patologiche che possono causare emarginazione e disadattamento;
- **l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa**



- Organizzare interventi socioassistenziali ed educativi di assistenza all'inclusione scolastica per alunni con disabilità e non autosufficienza

- cooperare nella gestione di asili nido, scuole materne e luoghi per l'infanzia;
- realizzare attività di ricerca nelle aree di servizio sociale sopra indicate **di particolare interesse sociale;**

programmare la pubblicazione di articoli, quaderni e libri relativi alle diverse aree di ricerca **inerenti l'oggetto sociale e gli scopi mutualistici;**

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, purché rientranti nell'ambito degli scopi sociali e dell'oggetto sociale.

La società potrà gestire tali attività direttamente, o anche tramite acquisto, affitto d'azienda o altre forme di gestione indiretta previste dall'ordinamento.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività;
- d) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività**
- e) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- f) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- g) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III° SOCI

ART. 5 – TIPOLOGIA

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Possono essere ammessi Soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente.

I Soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro dei Soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai Soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei Soci.

Le prestazioni dei Soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono aderire alla Cooperativa Soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche e titolari di azioni di partecipazione cooperativa questi ultimi senza diritto di voto.

ART. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale);
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- **precisazione della categoria di socio in cui intende essere ammesso;**
- sottoscrizione della tassa di ammissione prevista **eventualmente dall'organo amministrativo;**
- ammontare complessivo delle **quote azioni** di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente statuto **né di quanto eventualmente stabilito dall'assemblea, e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori;**
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- **la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;**
- **la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto;**
- **ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'organo amministrativo.**

La domanda di ammissione da parte del **Socio sovventore (ente, organismo o persona giuridica)** dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente, organismo o persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- versamento della tassa di ammissione;
- ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello statuto e della delibera di autorizzazione;
- **ogni altro documento o informazione richiesti dall'organo amministrativo.**

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Giuseppe Rullo

Paolo Caronoli



Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIRITTI

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento Interno;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci operatori.

I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila Soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri sociali deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax, pec ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

ART. 8 - DIVIETI

E' fatto divieto ai Soci operatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi

sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9 – CATEGORIA SPECIALE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi Soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei Soci coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei Soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

Ai Soci di categoria speciale può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai Soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il dovere di voto solamente dopo due anni di appartenenza a tale categoria. Non può rappresentare in assemblea altri Soci.

Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I Soci di categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il Socio di categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.



Paolo Corbelli

TITOLO IV° RECESSO – ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'ente, organismo o persona giuridica.

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) **che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;**
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) **la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;**
- d) **se socio lavoratore: il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;**
- e) **se socio volontario: che abbia cessato o voglia cessare la propria attività con la cooperativa.**

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o comunque con mezzo che assicuri la prova del ricevimento, alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda (ferme restando le norme relative ai rapporti di lavoro), trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Il recesso del socio lavoratore determina la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa nei confronti dei portatori di strumenti finanziari potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla Società.

L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione intervenuta nella base sociale.

ART. 12 - ESCLUSIONE

Salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione viene deliberata potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) **che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;**
- b) **che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali che non ottemperi alle**

- disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- e) che, se socio lavoratore, non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
 - d) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei Soci speciali;
 - e) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi **su richiesta dell'organo amministrativo**;
 - f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel ~~versamento delle quote sottoscritte~~ o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa **anche dopo formale richiamo**;
 - g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 **o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa**;
 - h) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa; **che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale**;
 - i) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti **che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto**;
 - j) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
 - k) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto **secondo le modalità che potranno essere individuate ed eventualmente proposte dall'organo amministrativo della cooperativa**;
 - l) del socio lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole e grave inadempimento degli obblighi sociali;
 - m) del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali;
 - n) del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

La cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non implica automaticamente il venir meno del rapporto sociale.

L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, e abbia manifestato espressamente, o sia desumibile anche da comportamenti concludenti, di non essere più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro; a titolo esemplificativo rientrano in queste situazioni il caso del socio lavoratore che sia assunto presso altro datore di lavoro in passaggio di appalto, o che presenti dimissioni lavorative, o che non abbia superato il periodo di prova previsto dal contratto lavorativo.

L'esclusione del Socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal regolamento.

In ogni caso l'esclusione determina lo scioglimento di tutti i rapporti mutualistici pendenti.


Presidente Cooperative notaro

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

ART. 13 – COMUNICAZIONE

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata o mediante raccomandata a mano **ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.**

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa

ART. 14 – DIRITTO DI RIMBORSO

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato come da regolamento interno, o successivamente incrementato **ai sensi dello statuto**, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristoro, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Non potrà farsi luogo e rimborso di azioni ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle azioni dei Soci sovventori.

Le azioni di partecipazione Cooperativa dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

ART.15 - EREDI

In caso di morte del Socio, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

ART. 16 – RICHIESTA DI RIMBORSO

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le **quote azioni** per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V° DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO

ART. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito regolamento interno.

Il regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea ordinaria **con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria secondo le modalità previste dalla legge.**

ART. 18

Il regolamento interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Il regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa.

Analoga competenza è attribuita al regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità. E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI° SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART.19 - TIPOLOGIA

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i Soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, **nonché le azioni di partecipazione Cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.**

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai Soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 20 - CONFERIMENTI

I conferimenti dei Soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei Soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di **Euro 52,00 100,00** ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai Soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

ART. 21 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei Soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Luca Pizzarello
Andrea Cavallotti *notaro*



Il Socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il Socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il Socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di Socio sovventore ~~e delle azioni di partecipazione Cooperativa~~, non può trasferire i titoli ai Soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 22 – VALORE E POTERE DELLE AZIONI

L'emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i Soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun Socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun Socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai Soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai Soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai Soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 23 - PRIVILEGI

Le azioni dei Soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio ~~deve potrà~~ essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei Soci cooperatori.

A favore dei Soci sovventori ~~e delle azioni di partecipazione Cooperativa~~ il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei Soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai Soci operatori, in qualità di Soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai Soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci operatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del Socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci operatori, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai Soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro Soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 24 — AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'articolo precedente.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei Soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa nei confronti della Società.

Art. 24 — ASSEMBLEA SPECIALE

I Soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei Soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i Soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Leone P. P. P.
Paola Corvetti



Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 25 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

TITOLO VII° RISTORNI

ART. 26 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai Soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i Soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei Soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale ~~delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale del capitale sociale;~~
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto;
- **mediante ogni altra forma deliberata dall'assemblea e consentita dalla legge.**

TITOLO VIII° PATRIMONIO

ART. 27 - COSTITUZIONE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - da un numero illimitato di **quote azioni** dei soci operatori, ciascuna del valore di € 26,00;
 - dalle **eventuali** azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro ~~52,00~~ **100,00**;
 - dalle **eventuali** azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro ~~52,00~~ **100,00**, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;

- dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 52,00, destinate alla
- realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) dalla riserva straordinaria formata dalle quote azioni non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od esclusi e dalle quote azioni non rimborsate agli eredi dei Soci cooperatori defunti;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- f) da eventuali riserve divisibili in favore dei Soci finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera f), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

Art. 28 – TIPOLOGIA DELLE QUOTE E DELLE AZIONI

Le quote azioni sociali dei Soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Le azioni nominative detenute dai Soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra Soci e rispettivi coniugi, tra Soci e loro parenti in linea retta all'infinito e per successione ereditaria.

In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi, gli altri Soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative.

Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il Socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni nominative dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri Soci, la propria volontà di alienare le proprie azioni nominative o parte di esse;
- ognuno degli altri Soci potrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante il decorso del termine l'offerta del Socio alienante è irrevocabile.

Le azioni nominative del Socio alienante saranno acquistate da tutti i Soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

Il socio che intenda trasferire la propria azione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2530 c.c., con possibilità per il socio di ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 29 – ESERCIZIO SOCIALE

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2530 c.c., con possibilità per il socio di ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il

Handwritten signature and circular notary stamp.

rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dal regolamento e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- a eventuale ripartizione dei ristorni;
- a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- ad eventuale remunerazione delle azioni dei Soci finanziatori, dei Soci sovventori e delle azioni di partecipazione Cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto e nel rispetto dei requisiti mutualistici;
- a riserva straordinaria per la restante parte, ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28.
- al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio.

TITOLO IX° ORGANI SOCIALI

ART. 30

Sono organi della Società:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Collegio Sindacale.

ART. 31 – ASSEMBLEA SOCI . CONVOCAZIONE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata, o comunicazione via fax, pec, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee. o

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei Soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

ART. 32 - ASSEMBLEA SOCI . POTERI

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e qualora lo ritenesse utile, il bilancio preventivo;
- 2) **approva il bilancio sociale ove richiesto dalla legge o su scelta dell'assemblea, secondo le relative modalità previste dalla normativa vigente;**
- 3) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai Soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;
- 4) delibera sull'eventuale rigetto della domanda di ammissione proposta dall'aspirante Socio;
- 5) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi del presente statuto;
- 6) determina la misura degli emolumenti da corrisponderli agli Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- 7) approva e modifica i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- 8) **delibera l'ammontare di capitale sociale che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali;**
- 9) **delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa;**
- 10) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 12) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 13) **delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;**
- 14) **approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 L. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;**
- 15) delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;
- 16) delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale **ai sensi della L. 142/2001.**

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni **successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. o previste dalla legge.**


Paolo Corbelli


L'Assemblea si riunisce inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno **un quinto un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori dei Soci**; in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2) sulle modificazioni dello statuto;
- 3) sulla proroga della durata;
- 4) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- 5) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;
- 6) sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto;
- 7) **sulle altre materie attribuite dalla legge.**

ART. 33 – ASSEMBLEA SOCI . REGOLARITA'

In prima convocazione l' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l' assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all' ordine del giorno.

Nel caso in cui l' assemblea deliberi sullo scioglimento, sulla liquidazione della Società, sulla soppressione o introduzione di clausole arbitrali di conciliazione e su ogni modifica relativa allo scopo e all'oggetto sociale, tale da pregiudicare l'appartenenza della Cooperativa al settore delle Cooperative sociali, sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che, se richiesto dalla normativa vigente, siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente o il soggetto verbalizzante.

ART. 34 - ASSEMBLEA SOCI . VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà alla assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Il voto potrà essere espresso anche con modalità elettronica, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e dei votanti, la segretezza ove prevista ai sensi del comma precedente e l'immodificabilità del voto.

ART. 35 - ASSEMBLEA SOCI . DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno **tre mesi 90 giorni**.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò, ciascuno dei Soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai Soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.

Per i Soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente statuto.

Per i Soci iscritti nella categoria speciale si applica l'articolo 9 del presente statuto.

I Soci persone giuridiche possono esprimere fino a cinque voti in relazione all'ammontare della quota o del numero dei loro membri, **secondo quanto stabilito da apposito regolamento o delibera assembleare; in assenza di delibera il voto si intende uno.**

Ai Soci che realizzano lo scambio mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni Socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la Cooperativa individua i Soci che possono accedere al voto plurimo.

I Soci operatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART. 36 - ASSEMBLEA SOCI . DELEGA

I Soci operatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio, non facente parte del Consiglio di Amministrazione **né dell'organo di controllo**, avente diritto al voto.

Ad ogni Socio non possono essere conferite più di 6 deleghe.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

I Soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

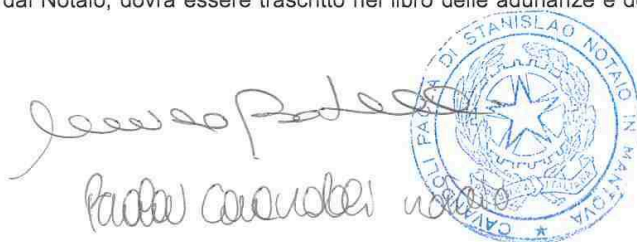
ART. 37 - ASSEMBLEA SOCI . PRESIDENTE E SEGRETARIO

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice-Presidente; in loro assenza da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario; nelle assemblee in sede straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

In tal caso non è necessaria la nomina del segretario dell'assemblea.

Anche il verbale redatto dal Notaio, dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni della assemblea.



La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, **su invito dell'organo amministrativo**, senza diritto al voto.

ART. 39 — ASSEMBLEA SOCI . FINANZIATORI

~~Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione Cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni.~~

~~L'assemblea delibera su tutti gli argomenti per essa previsti dalla legge ed in particolare:~~

- ~~1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;~~
- ~~2) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Società Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;~~
- ~~3) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;~~
- ~~4) sugli altri oggetti di interesse comune.~~

~~Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione Cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.~~

ART. 38 — ASSEMBLEA SOCI . SEPARATA

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la Cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei Soci e conseguentemente la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i Soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali.

Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei Soci ed importanza di attività, sia ritenuto opportuno per gli organi della Cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a cinquanta Soci.

Qualora il numero di Soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i Soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere Soci.

Rimane fermo il diritto dei Soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ART. 39 — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE . COMPOSIZIONE CONVOCAZIONE POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra i propri Soci.

L'Amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non Soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i Soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di Soci in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi **e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.**

Gli amministratori possono essere rieletti.

Salvo quanto previsto dall'art.2390 c.c. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazioni di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

I Soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche Soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da Soci cooperatori.

Spetta all'assemblea stabilire i gettoni di presenza **o compensi** dovuti agli amministratori per l'attività collegiale. **Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. In assenza di deliberazione la carica si intende gratuita.**

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando né sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax, in modo che consiglieri e sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. **Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.**

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:





- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) redigere i bilanci preventivi e consuntivi, **ed il bilancio sociale;**
- 3) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto **da sottoporre all'assemblea dei soci;**
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- 5) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- 6) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- 7) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
- 8) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
- 9) deliberare circa l'ammissione, il recesso, e la esclusione dei Soci;
- 10) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- 11) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
- 12) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti e società;
- 13) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
- 14) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione della Società, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;
- 15) **relazionare**, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

ART. 40 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE . SOSTITUZIONE CONSIGLIERI

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica, devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati in questo caso dall'assemblea, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea, per la sostituzione dei mancanti, deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 41 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con procura speciale, ad impiegati o Soci della Cooperativa, per singoli atti o categorie di atti

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 42 - COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. **Componenti in possesso dei requisiti di legge. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.**

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale, **ove consentito dalla normativa vigente e salva diversa deliberazione dell'assemblea**, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. **La revisione legale dei conti, a norma di legge.**

ART. 43 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

In alternativa all'Organo di controllo e/o fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, o comunque su delibera assembleare e ove previsto dalla legge, la società può nominare per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO X°

Stefano B. 2000
Paola Corbelli



23

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 44 - CONCILIAZIONE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Qualora Lega Coop istituisce un proprio organismo di conciliazione la controversia dovrà obbligatoriamente essere trattata da tale organo.
Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 5/03 e in conformità con il Regolamento di conciliazione dell'Organismo adito.

ART. 45 – ARBITRATO

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli Organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'articolo 38 del D.lgs n° 5/03.

Qualora Lega Coop istituisce un proprio Organismo la controversia dovrà obbligatoriamente essere trattata da tale organo.

L'arbitro sarà nominato entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente.

Nel caso in cui l'Organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre 15 giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Mantova.

L'arbitro deciderà, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.lgs n° 5/03, in via rituale e secondo diritto.
La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

TITOLO Xi° SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 46 - SCIoglimento

~~L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.~~

~~Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria che decide:~~

- ~~a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;~~
- ~~b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;~~
- ~~c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.~~

~~La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.~~

ART. 47 - LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione della Società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci, **ivi compreso il sovrapprezzo, nel rispetto degli eventuali privilegi previsti in favore dei soci sovventori o finanziatori**, a cui aggiungere gli eventuali successivi incrementi deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 49 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

ART. 50

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI del codice civile e, e per quanto non previsto e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni e sulle imprese sociali di cui al D.Lgs 112/2017.

Paola Corvino
Paola Corvino



PRESENTI

44

25

32

1

102

2

SOCI NO DIRITTO AL VOTO

42

25

DELEGHE CON DELEGATI IN PRESENZA

30

2 PRESENTI ON LINE NON SOCI

VOTI FAVOREVOLI VALIDI ON LINE

2

1

ASTENUTI

98

TOT VOTI VALIDI



James P. Kelly

Prabhu Chander Varma

ALLEGATO ^{"D"} AL N° 2686/1875 di Repertorio

SANITHAD SERVIZI SOCIALI
Società Cooperativa Sociale
Sede amministrativa - Via Altobelli, 3 – MANTOVA
Sede Legale – Via degli Estensi, 135 – BADIA POLESINE (RO)

STATUTO SOCIALE

Legge 8.11.1991 n.381

(Assemblea Soci del 14.05.2024)

TITOLO I°
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione – Sede	pag. 5
Art. 2 - Durata	pag. 5

TITOLO II°
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo	pag. 5
Art. 4 - Oggetto	pag. 6

TITOLO III°
SOCI

Art. 5 - Tipologia	pag. 7
Art. 6 - Domanda di ammissione	pag. 8
Art. 7 - Obblighi e diritti	pag. 9
Art. 8 - Divieti	pag. 9
Art. 9 - Categoria speciale	pag. 10

TITOLO IV°
RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 10 – Scioglimento del rapporto sociale	pag. 10
Art. 11 - Recesso	pag. 11
Art. 12 - Esclusione	pag. 11
Art. 13 - Comunicazione	pag. 12
Art. 14 - Diritto di rimborso	pag. 12
Art. 15 - Eredi	pag. 13
Art. 16 - Richiesta del rimborso	pag. 13

TITOLO V°
DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA
E REGOLAMENTO INTERNO

Artt. 17 - 18 Regolamento Interno	pag. 13
-----------------------------------	---------

TITOLO VI°
SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 - Tipologia	pag. 13
Art. 20 - Conferimenti	pag. 13
Art. 21 - Trasferimento delle azioni	pag. 14
Art. 22 - Valore e potere delle azioni	pag. 14
Art. 23 - Privilegi	pag. 15
Art. 24 - Assemblea speciale	pag. 15
Art. 25 - Poteri dell'assemblea	pag. 15



TITOLO VII°
RISTORNI

Art. 26 - Ristorni	pag. 16
--------------------	---------

TITOLO VIII°
PATRIMONIO

Art. 27 - Costituzione	pag. 16
Art. 28 - Tipologia delle quote e delle azioni	pag. 17
Art. 29 - Esercizio sociale	pag. 17

TITOLO IX°
ORGANI SOCIALI

Art. 30 - Organi Sociali	pag. 17
Art. 31 - Assemblea Soci. Convocazione	pag. 17
Art. 32 - Assemblea soci. poteri	pag. 18
Art. 33 - Assemblea soci. regolarità	pag. 19
Art. 34 - Assemblea soci. votazioni	pag. 19
Art. 35 - Assemblea soci. diritto al voto	pag. 20
Art. 36 - Assemblea soci. delega	pag. 20
Art. 37 - Assemblea soci. presidente e segretario	pag. 20
Art. 38 - Assemblea soci. separata	pag. 20
Art. 39 - Consiglio di Amministrazione. Composizione Convocazione poteri	pag. 21
Art. 40 - Consiglio di amministrazione.-Sostituzione consiglieri	pag. 23
Art. 41 - Presidente	pag. 23
Art. 42 - Collegio Sindacale	pag. 23
Art. 43 - Revisione legale dei conti	pag. 24

TITOLO X°
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 44 - Conciliazione	pag. 24
Art. 45 - Arbitrato	pag. 24

TITOLO XI°
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 - Scioglimento	pag. 24
Art. 47 - Liquidazione della Società	pag. 25

TITOLO XII°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Regolamenti	pag. 25
Art. 49 - Clausole mutualistiche	pag. 25
Art. 50	pag. 26

Giuseppe Basso

Perla Caramore, notaio



STATUTO

TITOLO I° DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata "SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Badia Polesine (Ro).

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2081; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II° SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, 1° comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei Soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

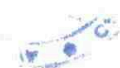
Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'Impresa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.



La Società si propone:

1. di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività appositamente regolamentata (vedasi appendice parte D del Regolamento Interno) per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci (iscritti al Libro Soci da almeno tre mesi), effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue", agli organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 11, Legge 8 novembre 1991, n.381.

ART. 4 – OGGETTO

Oggetto della Cooperativa sono le attività sociosanitarie ed educative e servizi sanitari, sociali, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), di cui all'articolo 1, 1° comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi avvalendosi principalmente dell'attività dei Soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:

- provvedere all'assistenza e cura a domicilio di anziani, disabili, psichiatrici o comunque soggetti problematici a rischio di emarginazione (Servizio di Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Integrata,);
- offrire, tramite i Soci, assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a bambini e giovani garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;
- offrire le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso ospedali, case di riposo e luoghi di soggiorno;
- attrezzare laboratori specialistici per il recupero psicomotorio di soggetti problematici ed a rischio di emarginazione;
- organizzare servizi di volontariato impostato con criteri mutualistici ed assistenziali in genere;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- gestire servizi sociosanitari e assistenziali (Centri Sociali, Comunità Educative, Centri Diurni, Mense Sociali, Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, Comunità terapeutica di riabilitazione psichiatrica, Comunità alloggio base, Centri diurni per persone con disabilità Gruppi appartamento, housing sociale, o ecc....);
- organizzare attività di animazione sia per bambini che adolescenti o adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorirne l'armonico sviluppo;
- organizzare interventi di prevenzione e trattamento di situazioni patologiche che possono causare emarginazione e disadattamento;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa
- organizzare interventi socioassistenziali ed educativi di assistenza all'inclusione scolastica per alunni con disabilità e non autosufficienza
- cooperare nella gestione di asili nido, scuole materne e luoghi per l'infanzia;
- realizzare attività di ricerca nelle aree di servizio sociale sopra indicate di particolare interesse sociale;
- programmare la pubblicazione di articoli, quaderni e libri relativi alle diverse aree di ricerca inerenti l'oggetto sociale e gli scopi mutualistici;



Luca P. P. P.

Paola Caroncelli notaio

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, purché rientranti nell'ambito degli scopi sociali e dell'oggetto sociale.

La società potrà gestire tali attività direttamente, o anche tramite acquisto, affitto d'azienda o altre forme di gestione indiretta previste dall'ordinamento.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private e a licitazioni private ed altre;
- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività;
- d) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- e) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- f) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- g) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III° SOCI

ART. 5 – TIPOLOGIA

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Possono essere ammessi Soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente.

I Soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro dei Soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai Soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei Soci.

Le prestazioni dei Soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.
Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.
Possono aderire alla Cooperativa Soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche e titolari di azioni di partecipazione cooperativa questi ultimi senza diritto di voto.

ART. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale);
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- precisazione della categoria di socio in cui intende essere ammesso;
- sottoscrizione della tassa di ammissione prevista eventualmente dall'organo amministrativo;
- ammontare complessivo delle azioni di Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente statuto né di quanto eventualmente stabilito dall'assemblea, e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto;
- ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'organo amministrativo.

La domanda di ammissione da parte della persona giuridica dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente, organismo o persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- versamento della tassa di ammissione;
- ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello statuto e della delibera di autorizzazione;
- ogni altro documento o informazione richiesti dall'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Giuseppe Baldoni

Paola Cavendoli notaio



Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIRITTI

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento Interno;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci operatori.

I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila Soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri sociali deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax, pec ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

ART. 8 - DIVIETI

E' fatto divieto ai Soci operatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9 – CATEGORIA SPECIALE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi Soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei Soci, coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei Soci, coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

Ai Soci di categoria speciale può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore rispetto ai Soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il dovere di voto solamente dopo due anni di appartenenza a tale categoria. Non può rappresentare in assemblea altri Soci.

Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I Soci di categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del Codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il Socio di categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

TITOLO IV° RECESSO – ESCLUSIONE

ART. 10 – SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'ente, organismo o persona giuridica.

Luca P. P. P.
Paola Corradini notaio



ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) se socio lavoratore: il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) se socio volontario: che abbia cessato o voglia cessare la propria attività con la cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o comunque con mezzo che assicuri la prova del ricevimento, alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda (ferme restando le norme relative ai rapporti di lavoro), trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Il recesso del socio lavoratore determina la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Le azioni nominative emesse nei confronti dei portatori di strumenti finanziari potranno indicare un termine, decorso il quale, il titolare dell'azione avrà diritto a recedere dalla Società.

L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione intervenuta nella base sociale.

ART. 12 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, se socio lavoratore, non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- d) per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei Soci speciali;
- e) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi su richiesta dell'organo amministrativo;
- f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa anche dopo formale richiamo;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- h) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- i) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- j) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
- k) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto secondo le modalità che potranno essere individuate ed eventualmente proposte dall'organo amministrativo della cooperativa.

- l) del socio lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole e grave inadempimento degli obblighi sociali;
- m) del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali;
- n) del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

La cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non implica automaticamente il venir meno del rapporto sociale.

L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, e abbia manifestato espressamente, o sia desumibile anche da comportamenti concludenti, di non essere più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro; a titolo esemplificativo rientrano in queste situazioni il caso del socio lavoratore che sia assunto presso altro datore di lavoro in passaggio di appalto, o che presenti dimissioni lavorative, o che non abbia superato il periodo di prova previsto dal contratto lavorativo.

In ogni caso l'esclusione determina lo scioglimento di tutti i rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

ART. 13 – COMUNICAZIONE

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata o mediante raccomandata a mano ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa

ART. 14 – DIRITTO DI RIMBORSO

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato come da regolamento interno, o successivamente incrementato ai sensi dello statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristoro, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

ART.15 - EREDI

In caso di morte del Socio, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Paola Corbelli


ART. 16 – RICHIESTA DI RIMBORSO

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V°

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO

ART. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito regolamento interno.

Il regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dall'Assemblea ordinaria secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 18

Il regolamento interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Il regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea o in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa.

Analoga competenza è attribuita al regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.
E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI°

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART.19 - TIPOLOGIA

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i Soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai Soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 20 - CONFERIMENTI

I conferimenti dei Soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del Capitale Sociale della Cooperativa.

A tale sezione del Capitale Sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei Soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 100,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai Soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei Soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il Socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il Socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di Socio sovventore, non può trasferire i titoli ai Soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 22 – VALORE E POTERE DELLE AZIONI

L'emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i Soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun Socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun Socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai Soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai Soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai Soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci finanziatori.

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Gerardo Rotondi
Paola Cavallotti



Art. 23 - PRIVILEGI

Le azioni dei Soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio potrà essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei Soci operatori.

A favore dei Soci sovventori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei Soci operatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai Soci operatori, in qualità di Soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai Soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci operatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del Socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del Capitale Sociale, rispetto a quelle dei Soci operatori, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai Soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro Soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 24 – ASSEMBLEA SPECIALE

I Soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei Soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i Soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 25 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

TITOLO VII° RISTORNI

ART. 26 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai Soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i Soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei Soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale del Capitale Sociale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto;
- mediante ogni altra forma deliberata dall'Assemblea e consentita dalla legge.

TITOLO VIII° PATRIMONIO

ART. 27 - COSTITUZIONE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:
 - da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 26,00;
 - dalle eventuali azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 100,00;
 - dalle eventuali azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 100,00, destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) dalla riserva straordinaria formata dalle azioni non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od esclusi e dalle azioni non rimborsate agli eredi dei Soci cooperatori defunti;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;
- e) da eventuali riserve divisibili in favore dei Soci finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

Luca P. P. P.
Paola Cavendish



Art. 28 – TIPOLOGIA DELLE AZIONI

Le azioni sociali dei Soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute.

Il Capitale Sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Il socio che intenda trasferire la propria azione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2530 c.c., con possibilità per il socio di ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 29 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dal regolamento e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- a eventuale ripartizione dei ristorni;
- a eventuale rivalutazione gratuita del Capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- ad eventuale remunerazione del Capitale Sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- ad eventuale remunerazione delle azioni dei Soci finanziatori, dei Soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto e nel rispetto dei requisiti mutualistici;
- a riserva straordinaria per la restante parte, ovvero ai fondi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 27.

TITOLO IX° ORGANI SOCIALI

ART. 30

Sono organi della Società:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Collegio Sindacale.

ART. 31 – ASSEMBLEA SOCI . CONVOCAZIONE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata, o comunicazione via fax, pec, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei Soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

ART. 32 - ASSEMBLEA SOCI. POTERI

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e qualora lo ritenesse utile, il bilancio preventivo;
- 2) approva il bilancio sociale ove richiesto dalla legge o su scelta dell'Assemblea, secondo le relative modalità previste dalla normativa vigente;
- 3) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai Soci finanziatori la nomina in Assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;
- 4) delibera sull'eventuale rigetto della domanda di ammissione proposta dall'aspirante Socio;
- 5) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;
- 6) determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- 7) approva e modifica i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- 8) delibera l'ammontare di Capitale sociale che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali;
- 9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno e sulle forme dell'erogazione stessa;
- 10) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 12) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 13) delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;
- 14) delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale ai sensi della L. 142/2001.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. o previste dalla legge.





L'Assemblea si riunisce inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori; in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2) sulle modificazioni dello statuto;
- 3) sulla proroga della durata;
- 4) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- 5) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;
- 6) sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto;
- 7) sulle altre materie attribuite dalla legge.

ART. 33 – ASSEMBLEA SOCI . REGOLARITA'

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi sullo scioglimento, sulla liquidazione della Società, sulla soppressione o introduzione di clausole arbitrali di conciliazione e su ogni modifica relativa allo scopo e all'oggetto sociale, tale da pregiudicare l'appartenenza della Cooperativa al settore delle Cooperative sociali, sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che, se richiesto dalla normativa vigente, siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente o il soggetto verbalizzante.

ART. 34 - ASSEMBLEA SOCI . VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà alla Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'Assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Il voto potrà essere espresso anche con modalità elettronica, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e dei votanti, la segretezza ove prevista ai sensi del comma precedente e l'immodificabilità del voto.

ART.35 – ASSEMBLEA SOCI . DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni.
Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò, ciascuno dei Soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.
Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai Soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.

Per i Soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente statuto.
Per i Soci iscritti nella categoria speciale si applica l'articolo 9 del presente statuto.

I Soci persone giuridiche possono esprimere fino a cinque voti in relazione all'ammontare della quota o del numero dei loro membri, secondo quanto stabilito da apposito regolamento o delibera assembleare; in assenza di delibera il voto si intende uno.

ART. 36 - ASSEMBLEA SOCI . DELEGA

I Soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio, non facente parte del Consiglio di Amministrazione né dell'organo di controllo, avente diritto al voto.
Ad ogni Socio non possono essere conferite più di 6 deleghe.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell' Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
I Soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

ART. 37 – ASSEMBLEA SOCI . PRESIDENTE E SEGRETARIO

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice-Presidente; in loro assenza da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' Assemblea e dal segretario; nelle Assemblee in sede straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.
In tal caso non è necessaria la nomina del segretario dell' Assemblea.
Anche il verbale redatto dal Notaio, dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea.

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell' Assemblea, su invito dell'organo amministrativo, senza diritto al voto.

ART. 38 – ASSEMBLEA SOCI . SEPARATA

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la Cooperativa istituisce le Assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima Assemblea separata.
Allo scopo di facilitare la partecipazione dei Soci e conseguentemente la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate, i Soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali.
Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei Soci ed importanza di attività, sia ritenuto opportuno per gli organi della Cooperativa.


Paola Carubbi

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a cinquanta Soci.
Qualora il numero di Soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i Soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle Assemblee separate.

Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati all'Assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.
In ogni caso, nell'Assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle Assemblee separate.
Tutti i delegati debbono essere Soci.

Rimane fermo il diritto dei Soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.

ART. 39 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE . COMPOSIZIONE CONVOCAZIONE POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri Soci.
L'Amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non Soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i Soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di Soci in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori possono essere rieletti.

Salvo quanto previsto dall'art.2390 c.c. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazioni di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

I Soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche Soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da Soci cooperatori.

Spetta all'Assemblea stabilire i gettoni di presenza o compensi dovuti agli amministratori per l'attività collegiale. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. In assenza di deliberazione la carica si intende gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax, in modo che consiglieri e sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) redigere i bilanci preventivi e consuntivi, ed il bilancio sociale;
- 3) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- 5) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- 6) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- 7) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
- 8) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
- 9) deliberare circa l'ammissione, il recesso, e la esclusione dei Soci;
- 10) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale;
- 11) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
- 12) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti e società;
- 13) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
- 14) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione della Società, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;
- 15) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.



Paolo Carenobbi notaio

ART. 40 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE . SOSTITUZIONE CONSIGLIERI

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica, devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati in questo caso dall'Assemblea, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea, per la sostituzione dei mancanti, deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 41 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con procura speciale, ad impiegati o Soci della Cooperativa, per singoli atti o categorie di atti

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 42 - COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da componenti in possesso dei requisiti di legge. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale, ove consentito dalla normativa vigente e salva diversa deliberazione dell'Assemblea, esercita anche la revisione legale dei conti, a norma di legge.

ART. 43 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

In alternativa all'Organo di controllo e/o fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, o comunque su delibera assembleare e ove previsto dalla legge, la società può nominare per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO X° RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 44 - CONCILIAZIONE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Qualora Legacoop istituisse un proprio organismo di conciliazione la controversia dovrà obbligatoriamente essere trattata da tale organo.

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 5/03 e in conformità con il Regolamento di conciliazione dell'Organismo adito.

ART. 45 – ARBITRATO

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli Organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'articolo 38 del D.lgs n° 5/03.

Qualora Legacoop istituisse un proprio Organismo la controversia dovrà obbligatoriamente essere trattata da tale organo.

L'arbitro sarà nominato entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente.

Nel caso in cui l'Organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre 15 giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Mantova.

L'arbitro deciderà, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.lgs n° 5/03, in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

TITOLO XI° SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 46 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, ovvero per deliberazione assembleare e deliberato dall'Assemblea straordinaria che decide:



Paolo Caracciolo notaio

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 47 - LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione della Società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, ivi compreso il sovrapprezzo, nel rispetto degli eventuali privilegi previsti in favore dei soci sovventori o finanziatori, a cui aggiungere gli eventuali successivi incrementi, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 49 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Qualora la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

ART. 50

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI del codice civile e, e per quanto non previsto e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni e sulle imprese sociali di cui al D.Lgs 112/2017.

Leone Roberto
Roberto Cavendish



54 di 54